



Comune di Pavullo nel Frignano

Provincia di Modena

N. 55/2018 Registro Deliberazioni

Estratto dal verbale della seduta del 26/10/2018

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI LOCALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE. APPROVAZIONE.

L'anno 2018 il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Sono presenti nel corso della trattazione dell'argomento i consiglieri:

BIOLCHINI LUCIANO	Sindaco	Presente
VIGNOCCHI GIANLUCA	Consigliere	Presente
BALDONI RAFFAELE	Consigliere	Presente
CHICHI MASSIMO	Consigliere	Presente
FRAULINI SOFIA LEDA	Consigliere	Assente
FALANGA TERESA	Consigliere	Presente
MONTANARI CHRISTIAN	Consigliere	Presente
CINTORI GIAN PAOLO	Presidente	Presente
BENASSI GEMINIANO	Consigliere	Assente
BURGONI MANUEL	Consigliere	Presente
SANTI TIZIANO	Consigliere	Presente
ISEPPI STEFANO	Consigliere	Presente
CARGIOLI STEFANIA	Consigliere	Presente
CORSINI AROLDI	Consigliere	Presente
CATANI FABIO	Consigliere	Presente
VENTURELLI DAVIDE	Consigliere	Presente
MINELLI MORENA	Consigliere	Assente

Presenti: 14 Assenti: 3

Risultano inoltre presenti, durante la seduta, gli Assessori: BELLOI, CAMATTI, ISEPPI E MUZZARELLI.

Assume la presidenza il Sig. CINTORI GIAN PAOLO - Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Dr. GIOVANELLI GIAMPAOLO.

Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta.



Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI LOCALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE. APPROVAZIONE.

(Come previsto del comma 1[^] dell'art. 89 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi vengono integralmente registrati su supporto informatico e successivamente trascritti nel Resoconto integrale della seduta del Consiglio Comunale).

Il Presidente, dopo aver letto l'oggetto del punto in trattazione cede la parola all'Assessore Muzzarelli per l'illustrazione.

A seguire interviene nella discussione il consigliere Corsini.

Al termine il Presidente, accertato che nessun consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione che viene approvata con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 14
consiglieri votanti	n. 14
voti favorevoli	n. 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 50 della Legge 27.12.1997 recante norme in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, prevede che: "nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione al contribuente, sulle base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.06.1997 n. 218;

tale istituto può essere applicato solo quando l'accertamento dell'Ufficio è fondato su metodologie induttive o valutative degli elementi del presupposto impositivo, ed esulano quindi dal campo applicativo le questioni cosiddette di "diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi;

Preso atto che i regolamenti vanno approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio successivo;

Ritenuto opportuno approvare il presente regolamento in vista degli accertamenti IMU che verranno effettuati prossimamente in modo da poter applicare l'istituto dell'accertamento con adesione;

Considerato che:

- l'istituzione dell'Imposta unica comunale (Iuc) con la legge di stabilità 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha di fatto introdotto tre differenti prelievi fiscali (TASI, TARI e IMU) la cui disciplina di dettaglio è definita con appositi regolamenti;
- l'istanza di accertamento con adesione può essere presentata, per quanto disposto dal regolamento comunale attualmente in vigore, solo in presenza di "materia concordabile", tipicamente il valore delle aree fabbricabili ai fini IMU;

Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2019;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Pianificazione,

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

A) di approvare il Regolamento comunale per la disciplina dell'accertamento con adesione che entrerà in vigore il 01 gennaio 2019;

B) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

C) di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina dell'accertamento con adesione, di cui al punto A), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

D) di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79 del DPR n. 1° febbraio 2005, n. 3/L.



Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
CINTORI GIAN PAOLO

Il Segretario Generale
GIOVANELLI GIAMPAOLO





REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI
LOCALI
DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE

Art.1 Oggetto dell'adesione

Art.2 Ambito di applicazione

Art.3 Competenza

Art.4 – Attivazione del procedimento

Art. 5 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Art. 6 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 7 – Svolgimento del contraddittorio

Art. 8– Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

Art. 9 – Esito negativo del procedimento

Art. 10 – Modalità di pagamento

Art. 11 – Perfezionamento ed effetti della definizione

Art. 12 – Decorrenza e successione di norme

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.1 Oggetto dell'adesione

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.50 della legge 449/1997 e, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997 con adesione, secondo le disposizioni del D.Lgs 19 giugno 1997, n.218 e successive modificazioni.
- 2) L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
- 3) L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel D.Lgs.218/1997.

Art.2 Ambito di applicazione

- 1) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni di "diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati e obiettivamente determinabili.
- 2) In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art.3 Competenza

Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario Responsabile del tributo .

Art.4 – Attivazione del procedimento

- 1) Il procedimento può essere attivato:
 - a. dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
 - b. su istanza del contribuente entro 60 giorni dalla notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c. su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
- 2) L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 5 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

- 1) L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
 - e) l'espressa menzione che la mancata comparizione, determina il mancato avvio del procedimento, senza obbligo per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente ed impedisce allo stesso di accedere alla definizione con adesione nell'eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è già stato formulato l'invito a comparire
- 2) Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
- 3) La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 6 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1) Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, compilando il modello predisposto dal Servizio Tributi e disponibile nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Amministrazione, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione.
- 2) Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, nei termini previsti per l'eventuale impugnazione (60 giorni) dell'atto avanti alla Commissione tributaria provinciale.
- 3) L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
- 4) A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.

- 5) La presentazione dell'istanza, da parte del contribuente o da un coobbligato, avente mandato scritto ad agire per nome e per conto di tutti gli altri coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati per conto degli altri estingue l'imposizione tributaria anche in capo a questi ultimi derivante dagli eventuali avvisi di accertamento ricevuti in precedenza.
- 6) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente e/o via e-mail, un invito a comparire, contenente la data, luogo ed nominativo del funzionario responsabile in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
- 7) L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
- 8) La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento.
- 9) Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
- 10) Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 7 – Svolgimento del contraddittorio

- 1) Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
- 2) Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 8– Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, o da un coobbligato per conto di tutti i coobbligati, nominato nelle forme di legge.

Art. 9 – Esito negativo del procedimento

- 1) Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.

- 2) Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente o attraverso contestuale consegna del verbale debitamente sottoscritto dalle parti o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 10 – Modalità di pagamento

- 1) Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
- 2) In caso di importi elevati e/o per soggetti in condizioni di particolare disagio economico e sociale, su richiesta del contribuente, le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo o in un massimo di trentasei rate mensili se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati applicando al tasso legale, vigente alla data di sottoscrizione dell'atto, maggiorato di 2 punti percentuali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
- 3) Per i soggetti in condizioni di particolare disagio economico, la richiesta di rateizzazione deve essere corredata da un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
- 4) Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a sua volta, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
- 5) Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 11 – Perfezionamento ed effetti della definizione

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 10, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
- 2) Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
- 3) La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a. qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;

- b. nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
- 4) L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
 - 5) A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 12 – Decorrenza e successione di norme

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 01 gennaio 2019. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione
- 2) L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio comunale, con riferimento anche a periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
- 3) Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge che, regolano la materia.
- 4) Le norme del presente Regolamento in difformità od in contrasto con disposizioni legislative, anche sopravvenute, si intendono sostituite da quest'ultime.



**Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena**

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 1261/2018

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI LOCALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE. APPROVAZIONE.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Pavullo nel Frignano, 19/10/2018

Sottoscritto dal Direttore
dell'Area Servizi Finanziari
(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale





Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Allegato alla proposta n. 1261/2018

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI LOCALI DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE. APPROVAZIONE.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sul presente atto, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto.

Pavullo nel Frignano, 19/10/2018

Sottoscritto dal Direttore
dell'AREA SERVIZI FINANZIARI
(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale





Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

Allegato alla Deliberazione N. 55 del 26/10/2018

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI LOCALI
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE. APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pavullo nel Frignano in data 31/10/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Pavullo nel Frignano, 31/10/2018

Sottoscritto dal
Segretario Generale
(GIOVANELLI GIAMPAOLO)
con firma digitale



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

Allegato alla Deliberazione N. 55 del 26/10/2018

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI LOCALI
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE. APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/11/2018 .

Pavullo nel Frignano, 13/11/2018

Sottoscritta dal
Segretario Generale
(GIOVANELLI GIAMPAOLO)
con firma digitale